
CITTA', DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO/DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 DI AMANTEA (CS)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. _01 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 12.01.2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI AL'AMBITO/DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 DI AMANTEA (CS)

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 DI AMANTEA

Art. 1: Comuni componenti.

La Conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri Comunali) dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario n. 3 di Amantea.

Ciascun Síndaco può avvalersi della facoltà della DELEGA ad Assessore o Consigliere (di norma sempre allo stesso) per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Servizi, purché la delega sia scritta; essa può essere anche a tempo indeterminato.

Art. 2: Insediamento della Conferenza dei Sindaci.

La prima seduta della Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune con maggiore popolazione, il quale la presiede che procede alla verifica della presenza della maggioranza dei membri mediante appello nominale. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti da accertarsi mediante appello nominale

Le funzioni di Segretario Verbalizzante della prima seduta dell'assemblea sono svolte dal Sindaco più giovane di età; nelle sedute successive da un funzionario del Comune di Amantea allo scopo designato dal Presidente

Art. 3: Elezione del Presidente della Conferenza dei Sindaci

Il Presidente è eletto dal comitato dei sindaci nella prima seduta con le seguente modalità:

- Presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci;
- Votazione con espressione di una sola preferenza
- Votazione a maggioranza assoluta dei presenti;

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre 10 giorni successivi) è sufficiente la maggioranza semplice.

Il Presidente:

- Rappresenta l'intera assemblea ,tutelandone la dignità del ruolo ed assicurando l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge;
- 2) Provvede al suo funzionamento, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento e le disposizioni normative regionali;
- 3) Concede la parola e stabilisce il termine delle discussione, pone e precisa i termini delle deliberazioni e comunicazioni all'ordine del giorno e sulle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e ne controlla il risultato.

In caso di rinuncia, dimissione o perdita della qualifica amministrativa del Presidente , l'assemblea dei sindaci provvede ad eleggere un nuovo presidente.

Il Presidente viene eletto all'interno dell'assemblea dei sindaci e rimane in carica per la durata dei suo mandato: in Caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di presidente sono assunte dal Sindaco (o suo Delegato) del Comune più popoloso del distretto

Art. 4: Elezione del Vice presidente della Conferenza dei Sindaci

Nella prima seduta la Conferenza dei Sindaci elegge nel proprio seno il Vice Presidente con le seguenti modalità;

- Presenza della metà più uno dei dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci;
- Votazione con espressione di una sola preferenza
- Votazione a maggioranza assoluta dei presenti;

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la



maggioranza semplice.

Il Vice Presidente viene eletto all'interno dell'assemblea dei sindaci e rimane in carica per un anno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di presidente sono assunte dal Sindaco o suo Delegato del Comune più popoloso del Distretto.

Art. 5: Poteri del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale esterna ed unitaria della Conferenza dei Sindaci. Il Presidente assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca la Conferenza del Sindaci, predispone l'ordine del giorno, presiede la Conferenza stessa :

- ne dirige i dibattiti nell'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
- assicura la regolarità della discussione;
 - mette ai voti le proposte e proclama il risultato delle votazioni;
- provvede a quanto altro necessario per l'ordinato svolgimento della riunione;

inoltre.

- ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione;
- ha facoltà di togliere la parola qualora un componente dell'assemblea non si attenga alla trattazione dell'argomento all'o.d.g. o il suo argomentare o il suo comportamento siano di ostacolo al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
- a lui compete di mantenere l'ordine nella sala e di disporre l'allontanamento di chi, fra il pubblico della Conferenza dei Sindaci, arrechi disturbo allo svolgimento delle riunioni.

CAPO II

CONVOCAZIONE, VALIDITA', SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 6: Convocazione.

La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente, con allegata la comunicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni liberi prima della data fissata e entro 5 giorni qualora la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/3 dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente in Convocazione straordinaria almeno 3 gg prima dalla data fissata.

Art. 6: Ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci;

L'ordine del giorno contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta della Conferenza dei Sindaci nonché gli argomenti da trattare, è predisposto dal Presidente; gli argomenti dei quali un Sindaco abbia chiesto la discussione, sono inseriti all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla richiesta.

In caso di urgenza e necessità, la riunione della Conferenza dei Sindaci può essere disposta per telegramma o fax o pec, da inviarsi almeno un giorno prima della seduta.

Art. 7: Apertura delle adunanze e validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci

L'adunanza della Conferenza dei Sindaci si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diviene valida non appena raggiunto il numero legale.

Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale dei Sindaci o loro delegati, fatto dal Segretario. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, da accertarsi mediante appello nominale.

La Conferenza dei Sindaci s'intende valida, anche in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.



Le sedute della Conferenza si considerano deserte nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata, non sia raggiunto il numero delle presenze necessario alla sua validità.

Art. 8: Nomina degli scrutatori.

All'inizio della seduta, il Presidente nomina due componenti la Conferenza alle funzioni di scrutatori per le votazioni, tanto pubbliche che segrete.

Art, 9: Richiesta di verifica del numero legale.

Qualora durante la seduta uno scrutatore o almeno tre Consiglieri lo chiedano, anche oralmente, il Presidente deve accertare l'esistenza del numero legale.

CAPO III

COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 10: Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci:

- a) adotta il regolamento interno per la disciplina e lo svolgimento della propria attività;
- b) partecipa al processo di programmazione sociale del distretto di Amantea
- c) approva i piani di zona dei servizi sociali etaborati dall'Ufficio del Piano;
- d) provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria del Distretto, delle lince di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Ufficio del Piano;
- e) formula proposte/valutazioni in merito alla nomina del Responsabile dell'Ufficio del Piano e dei Componenti dell'Ufficio del Piano
- f) provvede a dare atti di indirizzo finalizzati all'elaborazione dei piani di zona dei servizi sociali
- g) verifica l'andamento generale dell'attività dell'Ufficio del Piano

Art. 11: Partecipazione di figure esterne.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci ed i componenti della conferenza dei Sindaci, allorché ne ravvisino la necessità, possono richiedere la presenza alle proprie sedute di Esperti o Consulenti appositamente incaricati. Possono essere presenti, senza diritto di voto e di parola, i Sindaci che lo richiedono di volta in volta.

Art. 12: Funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

Le decisioni ed ogni manifestazione di volontà o di giudizio che la Conferenza dei Sindaci intende adottare collegialmente sono assunte a maggioranza relativa dei votanti con voto palese o a scrutinio segreto, in conformità alla vigente legislazione e comunque secondo le quote a ciascun ente assegnate in base al numero della popolazione.

Le quote assegnate a ciascun comune del distretto, così come approvato con verbale dei sindaci nella seduta del 14/11/2016, sono di seguito richiamate:

	Totale Abitanti per Comune	Quote
AMANTEA	13975	3
AIELLO CALABRO	1729	
BELMONTE CALABRO	2003	
CLETO	1301	
FIUMEFREODO BRUZIO	2994	1
LAGO	2624	1

	Schema di Convenzi	one	
AMBITO TERRITORIALE	AND		
PER LA GESTIONE D	CONVENZIONE ELLE FUNZIONI E DEI SE	RVIZI SOCIO-ASSISTEN	NZIALI
L'anno () addi e i termini stabiliti dalle vigenti dispo sono presenti:	del mese di sizioni, nella sala delle a	alle ore dunanze del Comune	, secondo le modalità di
- l'Amministrazione Comunale di	, rappres	entata dal Sindaco, 🚬	
	PREMESSO		

- che la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 recante "Realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale al fine di assicurare, in ambito locale, la realizzazione integrata degli interventi e servizi sociali l'integrazione socio-sanitaria, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale d'intervento;
- che la Regione Calabria, con l'approvazione della Legge Regionale di riordino del comparto Politiche Sociali -n. 23/2003- e del Piano Sociale ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, in conformità alla legge quadro n. 328/2000, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Enti Locali -titolari delle funzioni socio assistenziali- responsabili della pianificazione e della realizzazione, sul territorio, degli interventi e dei servizi sociali, e riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali.
- che con propria Deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione del Piani di Zona.
- che con Deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015 la Giunta Regionale ha ridefinito gli "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con l'indicazione del "Comune Capofila" per ogni ambito, giusto allegato "A" alla predetta deliberazione;
 - che in applicazione delle determinazioni assunte con Deliberazioni della Giunta Regionale



!		
LONGOBARDI	2312	10
SAN PIETRO INAMANTEA	505	4
SERRA D'AIELLO	458	4
TOTALE	27901	100

Per la validità delle sedute, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Sindaci.

Le decisioni si ritengono validamente assunte quando raggiungono la maggioranza più uno delle quote assegnate (es. 51 quote).

Le deliberazioni e giudizi su persone sono espressi con votazione segreta.

In seguito a votazioni che generano casi di parità, il voto del Presidente della conferenza dei Sindaci vale doppio. I Sindaci non possono prendere parte, neppure con riserva di astensione dal voto, a riunioni o a discussioni che comunque riguardino, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, i loro interessi, o quelli dei propri parenti o affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati.

I componenti che si astengano dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non sono computati nel numero dei votanti.

Per ogni altro aspetto riguardante il funzionamento della Conferenza dei Sindaci, le facoltà e gli obblighi di astensione dal voto e dalla partecipazione alle sedute, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Enti Locali. Ciascun Sindaco può chiedere che vengano riportate a verbale proprie dichiarazioni e valutazioni.

CAPO IV

RAPPORTI CON PASP

Art. 13: Rapporti con l'ASP

La Conferenza dei Sindaci intrattiene i rapporti con l'ASP tramite il Responsabile dell'Ufficio del Piano, il quale partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci su invito del Presidente.
Tutti gli atti Responsabile dell'Ufficio del Piano, di stretta attinenza alla materia dei servizi sociali, sono soggetti

a comunicazione al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

CAPO V

SEDE E SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 14: Sede.

La Conferenza dei Sindaci ha sede presso il Comune di Amantea

Art. 15: Segreteria.

Il Comune di Amantea mette a disposizione idonei locali e adeguati supporti logistici ed operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza alle riunioni di un dipendente con funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 16: Verbali.

Il Segretario redige, di ogni seduta, apposito processo verbale, contenente le decisioni assunte e, in maniera assai sintetica, le ragioni addotte dagli intervenuti a favore o contro.

Ciascun partecipante alla Conferenza dei Sindaci può chiedere di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 17: Pubblicazione dei verbali delle sedute.

Tutti i verbali delle sedute delle Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo sono pubblicati all'albo del Comune di AMANTEA sede della Conferenza per 15 giorni consecutivi.

Ž

Tutti i cittadini possono ottenere copia dei verbali adottati, previa richiesta scritta e pagamento delle sole spese di riproduzione.

Art. 18: Trasmissione verbaii.

l verbali, sono sottoscritti dai Sindaci dei 9 Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario di Amantea sono trasmessi

Al Responsabile dell'Ufficio del Piano

Art.19: Visione delle pratiche.

l componenti della Conferenza dei Sindaci, hanno facoltà di prendere visione presso l'Ufficio Segreteria della Conferenza dei Sindaci, durante le ore d'ufficio, di tutti gli atti nonché di tutti i documenti istruttori relativi agli oggetti iscritti all'ordine dei giorno.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 20: Disposizioni di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune con maggior numero di abitanti appartenente al Distretto Socio sanitario di Amantea

Art. 21: Approvazione del Regolamento e sue modifiche.

Il Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza.



n.449/2016 e 52/2017, la Regione Calabria ha curato una serie di adempimenti al fine di consentire ai Comuni di assumere pienamente il ruolo di protagonisti della governance locale del sistema dei servizi socio assistenziali, del decentramento istituzionale e della integrazione, delle risorse afferenti a diverse fonti finanziarie: Fondo Sociale, Piano Azione Coesione, Fondo per la Non Autosufficienza, SIA-Piano Povertà, ecc. Che le direttive regionali in esecuzione della normativa predetta prevedono : L'obbligo di costituzione in ogni Ambito Intercomunale, altrimenti detto "Distretto" , dell'Ufficio di Piano, e nomina del relativo Referente, mediante atto formale; l'istituzione del codice univoco presso le amministrazioni comunali, da comunciare alle strutture per l'inoltro delle fatture (circolare n. 184193/1.06.2017; 199088/15.6.2017; 184202/1.06.2017); la trasmissione a ciascun Distretto di un elenco contenente le strutture ivi presenti , (circolare n. 185825/5.06.2017) con la sede, il numero di ospiti autorizzati, gli estremi autorizzativi, ecc. l'individuazione di referenti regionali delle Unità Operative Decentrate cui i distretti intercomunali potranno fare riferimento negli adempimenti concreti (circolare n. 199088/15.6.2017) la quantificazione della spesa e predisposizione dei decreti per l'erogazione delle rette relative al primo semestre 2017 e quella relativa al secondo semestre 2017, che dovrà essere erogata dai comuni; l'istituzione di una piattaforma informatizzata contenente un Portale con il Catalogo dell'offerta cui le strutture sono obbligate a registrarsi, pena la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento (all'indirizzo http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/platform/checkliststrutture/index.html; la riformulazione dei Regolamenti Attuativi contenenti i requisiti strutturali e organizzativi, attraverso una attenta e più precisa analisi di ciascuna tipologia di struttura in relazione alla normativa di riferimento. che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 e 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni concernenti gli interventi e servizi sociali svolti a livello locale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini; che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con i servizi socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi; _____, ai sensi degli art. 17 e 20 ___, presso la sede del Comune di___ della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 23, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 30 del D. Egs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona per le Politiche Sociali, il quale è allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale; che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associativa ; ai sensi del Cap. V, art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante: a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di , che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti; b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento b Istituzionale; c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;

No. of the second

 che i citati enti hanno ap Convenzione: 	provato con le	deliberazioni di seg	uito citate, lo sche	ema della presente
- l'Amministrazione Comuna	le di	. con Del. C	.C. n. del	
- l'Amministrazione Comuna	le di	, con Del. C	.C. n. del	
- l'Amministrazione Comuna	le di	, con Del. C	.C.n. del	
******* ****************************				
Tutto ciò premesso, tra gli enti int	ervenuti, come	sopra rappresentati,		
.	I CONVIENE E S	II STIPULA QUANTO S	EGUE	
Art.1 - Finalità				
	nato degli inter	one è la piena realizz venti e servizi sociali ta Regionale , n. 210	nell'ambito territor	iale intercomunale,
L'esercizio coordinato delle funz presupposto essenziale per l'attui sanitaria, previsti dal Piano di Zo l'organicità, l'unicità di conduzior miglioramento dei servizi sull'inte In particolare con la presente Cor - La forma associativa, ai si coordinata delle attività e dei ser - la definizione di modalità alle leggi ed alle indicazioni progr - la razionalizzazione ed ot	azione degli into ona, quale strui ne e la semplific ero territorio. nvenzione vengo ensi del comma vizi di cui al suc a omogenee di rammatiche;	erventi e servizi socio mento attraverso il q cazione di tutte le azio ono determinati: i V, art. 30 D. Lgs. n. 2 cessivo art.2; erogazione dei serviz	assistenziali e per uale gli enti conve oni, nonché il neces 67 del 18 agosto 2 di e delle prestazion	l'integrazione socio inzionati assicurano issario impulso per il 000, per la gestione
L'organizzazione dei servizi e economicità e trasparenza dell'az	'esercizio delle ione amministr	e funzioni sono dire rativa.	etti a garantire (efficienza, efficacia,
Art.2 - Oggetto La presente Convenzione, stipula l'esercizio coordinato delle funzio previste nel Piano di Zona per le	ni amministrat	ive e la gestione in fo	167 del 18 agosto 2 rma associata dei s	000, ha per oggetto ervizi e delle attività
Intervento/servizio	Impegno	Soggetto Titolare	Soggetto	Modalità di
(Precisare quelli a valenza	finanziario	per la gestione	Responsabile per	gestione
comunale e quelli a valenza di			la gestione ²	
ambito)	1 Ban annua			
Affidi e adozioni	1	}		

Indicare il Comune capofila se si prevede che il servizio è a valenza d'ambito ed è prevista la gestione unica dello stesso; indicare il nome del Comune sul cui territorio si prevede l'attivazione del servizio, se considerato a valenza comunale.

Minori e famiglia

Indicare il Comune ovvero altro Ente (ASP, ecc..) a cui viene attribuità la responsabilità della gestione, indipendentemente dalla modalità di gestione scelta (in economia, gestione diretta mediante affidamento a terzi, acquisto di servizi o pagamento delle rette, ecc..).

John Stall

Anziani				
Disabili	1			
Donne e adulti in difficoltà				
Art.3 - Obiettivi				
Tale convenzione si prefigge il ra	ggiungimento de	i seguenti obiettivi	:	
 a. favorire la formazione di s flessibili, stimolando in responsabilizzare i cittadini b. qualificare la spesa, attivan c. prevedere iniziative di form sviluppo dei servizi; d. seguire il criterio della mas riferimento alla fase esecut e. garantire la sollecita rispo valutazione necessarie per 	particolare le nella programma do risorse, anche nazione e di aggio sima diligenza pe tiva dei programma sta alle richieste	risorse locali di azione e nella verific finanziarie, derivat ornamento degli op er superare eventua ni prestabiliti nel Pic d'informazione, d	solidarietà e di ca dei servizi; te dalle forme di c eratori finalizzate ali difficoltà soprag ano di Zona; i assistenza e di	i auto-aiuto, nonché oncertazione; a realizzare progetti di ggiunte con particolare
Art.4 - Durata La durata della Convenzione è s		decementi d	stis data dalla etin	uio della stessa
La durata della Convenzione e si La Convenzione è rinnovata ta	cabilita in anni	, decorrenti da	ana pata oena sup anti-non-decidano	o di norre in essere le
procedure di scioglimento, prev	iste dall'art 17 de	el presente atto.		, 41 , 501 6 11 6 6 6 6 6
Il Comune capofila, dell'amb finanziarie. Il Comune capofila, affidare specifici compiti gestio Istituzionale e in coerenza con d Il Comune capofila si configura dell'ambito territoriale ed ha la I Comuni dell'ambito contribu struttura e al raggiungimento d	al fine di rende mali ai Comuni c quanto previsto; gguale ente stru rappresentanza iscono con risor	re ottimale l'organ Jeil'Ambito, in conf Jeil'Accordo di Progi Imentale dell'organ Jegale dell'Ambito li Se finanziarie, uma	izzazione e la ges ormità alle decisio ramma. izzazione in formi ntercomunale:	tione dei servizi, potra oni del Coordinamento a associata dei Comuni
Art. 6 - Funzioni del Comune ca	pofila			
Il Comune capofila svolge le seg adottare tutti gli atti, le attiv	/ità, le procedure	e i provvedimenti	necessari all'opera	atività dei servizi e degli
interventi previsti dalla pres ricevere da parte delle ami	ministrazioni con	npetenti le risorse	necessarie per l'a	attuazione delle misure Ii indirizzi previsti dal

- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
 - provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del

My S

Coordinamento Istituzionale;

- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.
- Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
- Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art.7 - Coordinamento Istituzionale

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento istituzionale.

Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Direttore Sanitario del distretto e/o il Coordinatore Socio-sanitario del distretto o altro rappresentante dell'ASP a tal fine delegato.

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune capofila.

Le competenze del Coordinamento Istituzionale sono individuate all'art. 12 dell'Accordo di Programma.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dallo stesso Coordinamento.

Art.8 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato **Ufficio di Piano**, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

Il Comune capofila provvede all'attuazione del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento degli stessi;
- b) provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata ;
- g) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;

......

j)

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato con Delibera di Consiglio da parte di ciascun ente aderente.

fay

Art. 9 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dell'ufficio.

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000.

Art.10 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- f. indice le Conferenze di servizi;
 - g. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art.4 della presente Convenzione.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento istituzionale.

Art.11 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art.12 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stariziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art.13 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano di Zona è determinata in misura pari a €______ ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

;	<u>.</u>
1	Le quote relative sono corrisposte al soggetto gestore (o ente capofila unico) in rate, di pari importo,
	entro ildi clascun anno.
į	
1	Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare:
1	a. il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
-	b. l'esercizio delle funzioni istruttorie, di coordinamento, informative, promozionali e formative da
	parte dell'Ufficio di Piano, come individuate dal precedente art.9.
-	C
-	Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al
1	termine di ciascun esercizio finanziario. Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e delle attività finanziate in attuazione del
-	Piano di Zona è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31
-	gennaio dell'anno successivo.
	Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del
1	singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.
	Art.14 - Collegio arbitrale
	Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed
	esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo
	aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e
	seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.
	Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro
	di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti
	regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il
	Settore Servizi Sociali della Regione. In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente
	del Tribunale di, su istanza di una delle parti.
	La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.
	Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
	Art.15 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

My

Art.16 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art.17 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.18 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Hely

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO/ DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 DI AMANTEA (CS)

CAPO 1 : COSTITUZIONE DELL'A CONFERENZA DEI SINDACI

ART, 1: Comuni componenti.

ART. 2: Insediamento della Conferenza dei Sindaci.

ART. 3: Elezione del Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci

ART. 4: Poteri del Presidente.

CAPO II: CONVOCAZIONE, VALIDITA', SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELL'ESECUTIVO

Art. 5: Convocazione.

Ari. 6: Ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci.

Art, 7: Apertura delle adunanze e validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8: Nomina degli scrutatori.

Art. 9: Richiesta di verifica del numero legale.

CAPO III: COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 10: Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11: Partecipazione di Figure Esterna.

Art. 12: Funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

CAPO IV: RAPPORTI CON PASP

Art. 13: Rapporti con l'ASP.

CAPO V: SEDE E SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 14: Sede.

Art. 15: Segreteria.

Art. 16: Verbali.

Art. 17: Pubblicazione dei verbali delle sedute.

Art. 18: Trasmissione verbali.

Art. 19: Visione delle pratiche.

CAPO VII: NORME FINALI

Art. 20: Disposizioni di rinvio.

Art. 21: Approvazione del Regolamento e sue modifiche.